



COMUNE DI VILLAR PELLICE (TO)

REGOLAMENTO

NORME GENERALI LOCALI PER LA VENDITA OCCASIONALE NEI MERCATINI DELL'HOBBISTICA

(MEGLIO DEFINITI COME "ATTIVITA' DI VENDITA OCCASIONALE NEI MERCATINI AVENTI QUALE
SPECIALIZZAZIONE IL COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO E L'OGGETTISTICA VARIA)

approvate con deliberazione di C.C. n. 18 del 06.03.2019

Art. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto disciplina le norme per la vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 - Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i..

Art. 2 DEFINIZIONE DI VENDITORE OCCASIONALE (HOBBISTA)

I venditori occasionali sono individuati dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i. come i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita:

- di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
- rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;
- per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.

Art. 3 AREE PER I MERCATINI, PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORARI

Per lo svolgimento dei mercatini sono autorizzate le aree pubbliche site in:

- VIE – PIAZZE DEL CENTRO DEL COMUNE DI VILLAR PELLICE
- AREA PARCO PUBBLICO FLISSIA
- AREA LAGHETTO CROS

LOCALI APERTI AL PUBBLICO PURCHE' RISPETTINO LE NORME DI AGIBILITA'-SICUREZZA-ACCESSIBILITA' DISABILI- IGIENICO SANITARIE – USO E TUTELA DEL TERRITORIO- BENI ARTISTICI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI.

I mercatini potranno svolgersi durante tutto l'anno, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale dovute all'organizzazione di altri eventi quali mercati, fiere, sagre, manifestazioni sportive, ecc... Le attività di vendita e baratto nei mercatini si potranno svolgere in orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 20,00 dello stesso giorno di svolgimento.

L'assegnazione degli spazi è a cura del soggetto organizzatore e l'allestimento dei banchi è ammesso unicamente nella giornata della manifestazione e potrà essere effettuato a partire da due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita e comunque non prima delle ore 6,00.

Le aree utilizzate per il mercatino dovranno essere lasciate sgombrare e pulite entro le ore 24,00; in caso di inadempienza ne risponderà il soggetto organizzatore

Art. 4 SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D. Lvo 42/2004);
- materiale pornografico;
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esitazione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.

Art.5 APPROVAZIONE DEI MERCATINI DI INIZIATIVA COMUNALE E DI INIZIATIVA DI SOGGETTI TERZI

Il Comune individua con Delibera di G/C I mercatini di iniziativa comunale così come previsto dal punto 2.2 del Capo III – competenze comunali della DGR 11/05/2018 N.12-6830 e approva sempre con Delibera di G/C I progetti dei mercatini di iniziativa di soggetti terzi, così come indicato nel punto 3.3 del Capo III competenze comunali della DGR 11/05/2018 N.12-6830. I Soggetti terzi pubblici o privati dovranno presentare i progetti almeno un mese prima dello svolgimento del mercatino.

Art. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Possono partecipare ai mercatini i venditori occasionali muniti di tesserino per la vendita occasionale sulle aree pubbliche definite ai sensi dell'art.27 c.1 lettera a) e b) del D.lvo 31.03.1998 n.114

Può essere ammessa la partecipazione di uno o due operatori del commercio su aree pubbliche o all'interno dei locali in un'area attrezzata e aperta al pubblico purché in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente.

I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione, la cui dimensione sarà definita da soggetto organizzatore; la delimitazione dei posteggi potrà essere realizzata sul suolo esclusivamente con materiali facilmente lavabili e facilmente asportabili come ad esempio gessi e nastri adesivi, con assoluto divieto di utilizzo di vernici di qualsiasi tipo, ad eccezione delle aree individuate su terreni agricoli.

Le manifestazioni di interesse per la partecipazione al mercatino, redatte ai sensi dell'allegato A della D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, dovranno essere presentate al Comune di svolgimento, o al soggetto delegato o al soggetto proponente così come indicato nell'atto di individuazione e approvazione di ogni mercatino.

Il Comune, tramite i suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nel documento di cui al punto precedente.

Art. 7 VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI.

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, nei mercatini possono essere effettuate anche altre Mostre Mercato e/o Fiere individuate ai sensi della L.R 31/2008 e D.lvo 114/98 s.m.i e L.R 28/99 s.m.i, attività culturali, didattiche e di gioco per i bambini, mostre, spettacoli ed esibizioni artistiche.

Art. 8 SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato alla Polizia Locale.

I partecipanti dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- 2) divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- 3) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- 4) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- 5) divieto di accensione di fuochi;
- 6) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;

Art. 9 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Ciascun partecipante è tenuto al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità e nei termini indicati nel relativo regolamento comunale.

Possono essere eventualmente esentati unicamente i soggetti che esercitano la propria attività per finalità di volontariato.

Art. 10 SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DEI MERCATINI

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, può essere disposta la sospensione del mercatino.

Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Il mercatino potrà essere annullato per:

- accertate situazioni di illecito penale;

- motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
- mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.

In caso di sospensione o annullamento del mercatino l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Art. 10 SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7 bis del D. Lvo 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla L. 689/1981.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente atto vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco. L'ordinanza di ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione devono essere emesse entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.

L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Art. 11 RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende effettuare l'attività di cui alle presenti norme è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti correlati.

Per tutto quanto qui non specificatamente richiamato, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente e agli atti di individuazione così come indicato nell'art

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme si applicheranno ai mercatini dell'hobbistica che si svolgeranno a far data dalla sua entrata in vigore, pertanto dalla data di esecutività della delibera di approvazione, e verranno pubblicate in forma integrale all'Albo Pretorio on-line del Comune.